

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/C (2000/2001)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 24 maggio 2001,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Pisani Massamormile Dr. Carlo - Presidente; Carabba Prof. Manin, Martellino Dr: Cesare, Mocali Dr. Piero, Torri Dr. Ettore - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Nocente Dr. Massimo.

1 - APPELLO DELL'U.S. GALATONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GALATONE/BRINDISI DELL'11.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 34 del 29.3.2001)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett: a) C.G.S., per tardività del preannuncio di reclamo con richiesta di copia degli atti ufficiali, l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Galatone di Galatone (Lecce) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

2 - APPELLO DELLA POL.CIRCOLO LENTINI AWERSO DECISIONI MERITO GARA CIRCOLO LENTINI/VILLASMUNDO DEL 18.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 46 del 5.4.2001)

3 - APPELLO DELLA POL.CIRCOLO LENTINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELVEDERE/CIRCOLO LENTINI DEL 4.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Cam. Uff. n. 46 del 5.4.2001)

La.C.A.F.; riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dalla Pol. Circolo Lentini di Lentini (Siracusa), li respinge e dispone l'incameramento delle tasse versate.

4 - APPELLO DELL'A.S. F.C. SECONDIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DI N. 11 PUNTI DI PENALIZZAZIONE NELLA CLASSIFICA DEL - CAMPIONATO 2000/2001 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO

REGIONALE CAMPANIA S.G.S., PER PARTECIPAZIONE A GARE DEL CALCIATORE TIBELLO LUIGI IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado , presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 44 del 29.3.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S.F.C. Secondigliano di Napoli ed ordina l'incameramento della relativa tassa.

5 - APPELLO DELLO S.C. DINAMO NAPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING PICENTIA/DINAMO NAPOLI DELL'11.2.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 46 del 5.4.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dallo S.C. Dinamo Napoli di Napoli e dispone l'incameramento della relativa tassa.

6 - APPELLO DEL F.B.C. VELOCE 1910 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROCCHETTESE/VELOCE DEL 18.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 36 dell'11.4.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F B C Veloce 1910 di Savona ed ordina Incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'U.C. CASTELCOVATI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELCOVATI/DARFO BOARIO DEL 18.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 38 del 12.4.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'U.C. Castelvati di Castelvati (Brescia) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

8 APPELLO DELL'U.S. SUMMA RIONALE TRIESTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SUMMA RIONALE TRIESTE/INTERN. SECUR. SERV. S.ERASMO DELL'11.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania- Com..Uff. n. 70 del 5.4.2001)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n.2 lett: a) C.G.S., per tardività; l'appello come. innanzi proposto dall'U S Summa Rionale Trieste di Somma Vesuviana (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELL'A.C. ATLETICO SAN LORENZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INTERN. SECUR. SERV. S. ERASMO/ATLETICO SAN LORENZO DEL 3.3.2001(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 70 del .5.4.2001).

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n: 2 lett. a) C.G.S.,per tardività, l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Atletico San Lorenzo di Napoli e dispone incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELL'U.S. ATLETICO MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2001 INFLITTA AL CALCIATORE RUSSO SAMUELE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 33 del 5.4.2001)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Atletico San Lorenzo di Napoli e dispone incamerarsi la relativa tassa.

11 - APPELLO DELLA S.S. MONTASOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTASOLA/VELINIA DEL 4.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 72 del 19.4.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla S.S. Montasola di Montasola (Rieti) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Pisani Massamormile Dr. Carlo - Pseudente; Carabba Prof, Manin, Marchitiello Dr. Claudio, Mocali Dr. Piero; Torri Dr. Ettore - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Nocente Dr. Massimo.

12 - APPELLO DELLA POL. AMBROSIANA TRE STELLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMBROSIANA TRE STELLE/AVOLA DEL 4.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 del 12.4.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Ambrosiana Tre Stelle di Aci Sant'Antonio (Catania) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

13 -APPELLO DELLA S.S. AUTODIANA SALA CONSILINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CALCIO A 5 PORTO INFRESCHI/AUTODIANA SALA CONSILINA DEL 3.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 71 del 12.4.2001).

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla S.S. Autodiana Sala Consilina di Sala Consilina (Salerno), annulla, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, per insussistenza della dichiarata inammissibilità del reclamo 27.3.2001 proposto dalla società appellante, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per l'esame di merito.Ordina la restituzione della relativa tassa.

14 - APPELLO DEL G.S. ANCHIONE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2000/2001 E DELL'AMMENDA DI L. 350.000, INFLITTELE IN RELAZIONE ALLA GARA ANCHIONE CALCIO/ATLETICO GALLENTO DEL 4.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana -Com. Uff. n. 39 del 12.4.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. Anchione Calcio di Pontebuggianese (Pistoia) e dispone l'incameramento della tassa versata.

15 - APPELLO DELLA POL. AMBROSIANA TRE STELLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRECAGNANI/AMBROSIANA TRE STELLE DELL'1.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 48 del 27.4.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Ambrosiana Tre Stelle di Aci Sant'Antonio (Catania) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

16 - APPELLO DELLA S.C. AUDAX SALERNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RINASCITA CAMPAGNA VERDE/AUDAX SALERNO DEL' 17.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 72 del' 19.4.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla S.C. Audax Salerno di Salerno ed ordina l'incameramento della tassa versata.

17 - APPELLO DELL'A.C. ATLETICO SAN LORENZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO SAN LORENZO/GRANAROLO CALCIO DEL 17.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 71 del 12.4.2001)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2-lett. a). C.G.S.; per tardività, l'appello come sopra proposto dell'A.C. Atletico San Lorenzo di Napoli e dispone incamerarsi la tassa versata.

18 - APPELLO DEL SENAGO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANISSIMI REGIONALI JUVE CUSANO/SENAGO CALCIO DELL' 8.4.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff n. 35 del 19.4.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal Senago Calcio di Senago (Milano) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

19 - APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI L. 30.000.000 CON DIFFIDA, INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA MESSINA PELORO/LODIGIANI DELL' 8.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 205/C del 18.4.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal F.C. Messina Peloro di Messina ed ordina l'incameramento della tassa versata.

20 - APPELLO DELL'A.S. VIRTUS MIRABELLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA IRPINIA CALCIO/VIRTUS MIRABELLA DEL 27.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 72 del 19.4.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Virtus Mirabella di Mirabella Eclano (Avellino) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

21 - RICORSO REVOCAZIONE DELLA S.S. ATLETICO PESCARA 96 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO PESCARA/PORTO DEL 24.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 17 del 26.10.2000)

La C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dalla S.S. Atletico Pescara 96 di Pescara e dispone l'incameramento della tassa versata.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F. che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate. .

1

Publicato in Roma il 25 maggio 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Giovanni Petrucci